

(N. 1689)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

**Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
recante disposizioni in materia previdenziale**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema previdenziale ha assunto oltrechè sotto l'aspetto sociale anche sotto quello economico rilevanza e dimensioni tali da indurre nella finanza del settore pubblico in senso lato implicazioni notevoli, ove si consideri che la spesa previdenziale supera il 12 per cento del prodotto interno lordo.

Sorge pertanto la necessità che, nel salvaguardare gli attuali livelli delle prestazioni previdenziali, si introducano meccanismi diretti a frenare l'andamento negativo emergente nei conti della maggior parte delle gestioni del settore mediante misure coordinate con una politica generale antinflattiva.

In proposito è necessario ricordare che provvedimenti legislativi di diversa natura hanno introdotto nel campo previdenziale, per gli anni 1979, 1980 e 1981, disposizioni intese ad impedire l'aggravarsi degli squilibri finanziari delle gestioni, in attesa della riforma generale delle pensioni, e ad anticipare, con efficacia temporale limitata, miglioramenti pensionistici nella prospettiva della riforma stessa.

Con riferimento alle suindicate esigenze si è provveduto a confermare, con l'articolo 1 talune disposizioni a suo tempo introdotte con la legge 21 dicembre 1978, n. 843, dirette:

ad escludere, in sede di perequazione automatica delle pensioni, le quote aggiuntive in cifra fissa corrisposte a decorrere dal 1976 in poi;

a confermare il contributo di risanamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;

a consentire la cumulabilità delle pensioni di importo pari od inferiore al trattamento minimo con i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori agricoli, ai quali le prestazioni in questione sono erogate nell'anno successivo a quello in cui maturano.

Gli articoli 2 e 3 fissano la contribuzione aggiuntiva dovuta alle gestioni pensionistiche dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) per il finanziamento degli oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti delle prestazioni intro-

dotti nel 1980 e nel 1981 e dalla perequazione automatica degli stessi. In materia è da evidenziare il mutamento del sistema impositivo che, tenendo fermi i livelli contributivi in quota capitaria già stabiliti per l'anno 1981, adotta per l'avvenire il criterio di fissare gli ulteriori prelievi contributivi in proporzione al reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e al reddito agrario rivalutato per i coltivatori diretti, al fine di tenere maggiormente conto della reale capacità contributiva dei singoli soggetti nell'ambito di ciascuna categoria.

Il nuovo sistema impositivo, caratterizzato da una articolazione contributiva in relazione al reddito derivante dall'attività autonoma, pone l'esigenza che in sede di riforma del sistema pensionistico la disciplina del calcolo per la determinazione dell'ammontare delle pensioni sia strutturata in funzione della differenziazione dei livelli contributivi.

In particolare, per l'anno 1982 è dovuto un contributo aziendale aggiuntivo dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, pari rispettivamente al 4 per cento ed al 4,20 per cento del reddito di impresa ai fini IRPEF, e dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, pari al 30 per cento del reddito agrario aggiornato.

L'articolo 4 dispone l'aumento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero in misura pari al 50 per cento dell'importo dovuto per l'anno 1981, e provvede ad indicizzare per il futuro il contributo statale previsto dall'articolo 21 della legge n. 903 del 1973 a favore del Fondo stesso.

Con l'articolo 5, in attesa dell'approvazione della riforma pensionistica, si confermano i miglioramenti previdenziali contemplati dal terzo e quarto comma dell'articolo 14-*quater* e dall'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché la loro perequazione.

L'articolo 6, ferma restando l'attuale età pensionabile, per le donne a 55 anni e per gli uomini a 60 anni, attribuisce a coloro

che non hanno raggiunto l'età assicurativa massima (40 anni) la facoltà di proseguire nel lavoro fino al 65° anno di età, con la conseguente impossibilità dell'azienda di procedere al licenziamento, ai sensi della legge n. 604 del 1966.

Con l'articolo 7 si estende alla prestazione erogata dalla cassa integrazione guadagni la disciplina che non consente il cumulo della retribuzione con la pensione per la parte eccedente il trattamento minimo.

Inoltre, con l'articolo 8 è stata procrastinata, per l'anno 1982, in attesa della riforma della previdenza marinara di cui sono state tracciate le linee direttive, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'articolo 17 di cui alla legge n. 33 del 1980 e dall'articolo 21 della legge n. 155 del 1981, per la determinazione dei contributi dovuti dalle aziende della pesca.

Con l'articolo 9 si è poi provveduto a realizzare un coordinamento tra la legislazione previdenziale e quella assistenziale in favore degli invalidi civili parziali allo scopo di rimediare a talune vistose distorsioni, come quella, ad esempio, che consente al titolare di pensione d'invalidità di lucrare anche la prestazione assistenziale d'invalido facendo valere la stessa infermità che ha dato luogo all'anticipato pensionamento, ovvero quella che permette al cittadino ultrasessantacinquenne, non in possesso dei requisiti di reddito per ottenere la pensione sociale, di aggirare tale ostacolo attraverso il conseguimento della qualifica di invalido civile parziale pervenendo, grazie ai più elevati limiti di reddito previsti per la prestazione in favore degli invalidi, al godimento della stessa, atteso che, col compimento del 65° anno di età, l'assegno mensile dell'invalido si trasforma proprio in pensione sociale.

La disposizione contenuta nell'articolo 10 rientra tra le misure intese a salvaguardare il rispetto del limite massimo posto al disavanzo finanziario statale per l'anno 1982.

Infatti, in base alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, l'INPS può ricorrere alle anticipazioni di Tesoreria per assicurare il pagamento delle pensioni nell'area postale. Peraltro, tale ri-

corso, nel corso del tempo, ha dato luogo ad un considerevole indebitamento dell'INPS nei confronti della Tesoreria. Si è ritenuto, pertanto, di dover limitare tale ricorso ponendo, per il 1982, un tetto di lire 5.500 miliardi, che dovrebbe essere sufficiente a soddisfare le esigenze dell'Istituto.

Tuttavia è stato previsto per il consiglio di amministrazione dell'INPS — nel caso in cui fosse superato tale tetto — l'obbligo di proporre un piano per riassorbire le eventuali maggiori esigenze.

L'esigenza di contenere il disavanzo pubblico in senso lato impone, oltre che la conferma, per l'anno 1982, delle disposizioni essenziali al mantenimento dei livelli di finanziamento delle gestioni previdenziali, anche il congelamento del disavanzo finanziario dell'INPS, il che implica la copertura dei maggiori oneri che l'Istituto sosterrà in tale anno, anche per effetto dell'introduzione del nuovo sistema di cadenza quadrimestrale della perequazione delle pensioni.

Considerato che la predetta conferma dei miglioramenti pensionistici *ex* legge n. 33 del 1980 comporta, unitamente ai benefici di cui agli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, un onere di circa 5.385 miliardi di lire, la copertura è assicurata, secondo quanto previsto dall'articolo 11:

per 956 miliardi di lire dai maggiori apporti della produzione adeguando in particolare i contributi a carico dei lavoratori autonomi (articoli 2 e 3);

per 2.937 miliardi di lire dagli apporti finanziari dello Stato;

per 1.492 miliardi di lire da economie o maggiori entrate da reperire nell'ambito della struttura previdenziale secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dagli articoli 6, 7 e 14 del presente decreto, e con misure di carattere amministrativo.

L'articolo 12 prevede che annualmente sia inserita nella legge di approvazione del bilancio dello Stato una norma diretta a soddisfare le esigenze di copertura finanziaria delle attività di formazione professionale di

cui all'articolo 22 della legge n. 845 del 1978.

Il successivo articolo 13 dispone la inclusione tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS di un rappresentante del Ministero della sanità, in considerazione dei nuovi compiti attribuiti all'Istituto in materia di riscossione dei contributi sociali di malattia, ed elimina il riferimento alla rappresentanza dell'INAM, ormai disciolto, il cui presidente era membro di diritto del menzionato consiglio d'amministrazione.

L'articolo 14 si propone il duplice obiettivo di pervenire ad una adeguata e definitiva soluzione del problema del riconoscimento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali agli iscritti negli elenchi a validità prorogata e di revisionare il criterio del computo della contribuzione e dell'erogazione delle prestazioni per gli operai agricoli a tempo indeterminato, in atto basato su salari medi rilevati a livello provinciale.

Per quanto attiene al primo aspetto, la norma è innovativa rispetto ai precedenti provvedimenti in materia, in quanto, a differenza di essi che si sono limitati a prorogare entro specifici periodi l'efficacia dell'iscrizione negli elenchi, tiene conto della necessità per un verso di riconoscere l'efficacia delle iscrizioni medesime in attesa del riordino della materia della previdenza e del collocamento nel settore agricolo e per l'altro di prevedere specifiche limitazioni ai diritti conseguenziali.

Così, in particolare, viene disposto che il numero delle giornate annue, da valere ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, non possa superare le 101, mentre si condiziona l'insorgenza dei relativi diritti alla iscrizione degli interessati nelle liste di disoccupazione, relativamente ai periodi per i quali gli stessi non risultino avviati al lavoro.

Vengono, altresì, individuate, come motivi di esclusione dai benefici di cui trattasi, la percezione di trattamenti pensionistici di invalidità e vecchiaia, l'emigrazione all'estero e l'esplicazione di attività lavorativa extra agricola, ove prevalente. L'esplicazione di at-

tività agricola subordinata comportante la iscrizione negli elenchi di rilevamento dà, invece, titolo al riconoscimento del trattamento più favorevole.

Le ricordate esclusioni, ove dovessero cessare, consentono, limitatamente al periodo relativo ai primi 5 anni di vigore del decreto-legge, la riammissione ai trattamenti relativi all'iscrizione negli elenchi a validità prorogata.

Analogamente transitorio, perchè limitato a tutto il 1983, è il riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione a chi dovesse risultare iscritto negli elenchi ad efficacia prorogata per almeno 151 giornate. Per tale beneficio è tuttavia necessario che i medesimi interessati risultino iscritti negli elenchi di rilevamento per almeno 51 giornate nel corso del 1982 e 101 giornate nel corso del 1983.

Quanto poi agli aspetti contributivi ed erogativi delle assicurazioni sociali in agricoltura è sancita per gli operai a tempo indeterminato la correlazione alla retribuzione da essi effettivamente percepita. Viene così innovata l'attuale disciplina in quanto si sostituisce al salario medio provinciale il salario realmente corrisposto per la commisurazione dei contributi e delle prestazioni.

Va, infine, segnalato il sesto comma dell'articolo in quanto inteso ad introdurre una norma di sanatoria, relativamente alle prestazioni indebitamente percepite, in favore di chi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, denunci la esistenza delle condizioni che comportino la cancellazione dagli elenchi a validità prorogata.

La legge 23 aprile 1981, n. 155, prevede all'articolo 16 la concessione di una pensione anticipata in presenza di determinati requisiti soggettivi di età (55 anni se uomini e 50 se donne) e contribuzione in favore degli operai ed impiegati dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI che abbia accertato crisi settoriale, locale, ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 17, peraltro, prevede il prepensionamento in favore dei dirigenti di aziende industriali e l'articolo 18 disciplina la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ed anzianità, con requisiti di età più favorevoli, nei confronti dei minatori.

La predetta legge n. 155 ha fissato come termine finale entro il quale può sorgere il diritto al prepensionamento la data del 31 dicembre 1981.

In sede di applicazione della nuova normativa si è potuto constatare come l'istituto del prepensionamento, introdotto con la legge n. 1115 del 1968, sia stato rielaborato,

con i predetti articoli, in forme più rispondenti alla situazione contingente di grave crisi del settore dell'industria e costituisca, attualmente, un valido strumento nel quadro più ampio delle soluzioni adottate al fine di fronteggiare la crisi occupazionale.

Considerato che numerosi lavoratori saranno interessati nel corso del 1982 al prepensionamento si è rilevata l'opportunità di prorogare con l'articolo 15 per un anno, ossia fino al 31 dicembre 1982, il termine previsto dagli articoli 16 e 18 della legge n. 155.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

Disposizioni in materia previdenziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare immediate disposizioni in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Art. 2.

I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari rispettivamente al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF nell'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento se superiore. Detto contributo non potrà

comunque essere superiore a lire 2.000.000, con il limite minimo di lire 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a lire 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 3.

I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000.

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al precedente comma.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 4.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.

Art. 5.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'articolo 14-*quater*, terzo e quarto

comma, e 14-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 6.

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno 6 mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto-legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitino l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Art. 7.

Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

Art. 8.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 10.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interesse.

Art. 11.

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'articolo 4 del presente decreto-legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,

e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 2, secondo comma, e 3, secondo comma, del presente decreto-legge, fermo restando per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonchè con quella di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e agli articoli 6, 7 e 14 del presente decreto-legge.

Art. 12.

Alle esigenze di cui all'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità ».

Il secondo comma del suindicato articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

Art. 14.

In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979,

n. 669, è riconosciuto dal 1° gennaio 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e, comunque, non superiore a 101 giornate, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'articolo 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.

L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni più favorevoli.

Nei primi cinque anni di applicazione del presente decreto-legge i lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni previste dal primo comma per gli anni in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.

Nei primi due anni di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno 151 giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 51 giornate nell'anno 1982, 101 giornate nell'anno 1983.

Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1° gennaio 1982 in favore di coloro che denuncino, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'esistenza delle condizioni che comportino la cancellazione dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno

stabilite le modalità ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti.

Con effetto dal periodo di paga di cui al comma precedente, il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Ai predetti limiti si applica la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 15.

Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dagli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA
— ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

